

**DDL C44 e abbinati – analisi in sede referente IX  
Commissione – seduta pomeridiana 8 giugno 2010**

*- Sono riportate in grassetto le modifiche apportate alla Camera in terza lettura-*

<b>Art. 1 Equipaggiamento dei veicoli</b>	Concerne l'equipaggiamento dei veicoli prevedendo l'obbligo di avere a bordo del veicolo i pneumatici invernali e introduce sanzioni amministrative per l'importazione e la commercializzazioni di pneumatici di tipo non omologato.
<b>Art. 2 Circolazione dei veicoli nei centri abitati.</b>	Si introduce la sanzione ( da 155- a 624 euro) per la circolazione con veicoli appartenenti a categorie inferiori rispetto a quelle prescritte, in relazione alle emissioni inquinanti. In caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
<b>Art. 3 Competizioni sportive su strada</b>	I veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare in deroga alle disposizioni previste dall'art. 78 CdS, che concerne le modifiche delle caratteristiche del veicolo, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso e per il tempo necessario per lo svolgimento della gara.
<b>Art. 4 Trasporti eccezionali</b>	La previsione della eventuale scorta da affiancare al trasporto eccezionale è stata ampliata: è stato eliminato il riferimento esplicito alla scorta della polizia stradale.
<b>Art. 5 Pubblicità sulle strade e sui veicoli.</b>	Amplia la possibilità di effettuare pubblicità su strada e consente la pubblicità per conto terzi sui veicoli delle ONLUS.
<b>Art. 6 Segnaletica stradale</b>	E' previsto un aumento della sanzione posta a carico degli enti obbligati alla manutenzione della segnaletica stradale che passa da -78 a 311- all'attuale previsione da euro 389 a 1559.
<b>Art. 7 Segnali luminosi</b>	Tra l'elenco dei segnali luminosi sono inseriti anche i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.

<b>Art 8 Macchine per uso di bambini o di invalidi</b>	Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento e le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici anche se asservite da motore.
<b>Art. 9 Noleggio con conducente per trasporto di persone.</b>	Anche i motocicli, i tricicli e i quadricicli possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto persone.
<b>Art. 10 Semplificazione.</b>	La ricevuta rilasciata dalla società di consulenza automobilistica, in caso di rinnovo dei documenti per la guida, sostituisce questi per 30 giorni.
<b>Art. 11 Targa personale.</b>	La targa non segue le vicende giuridiche del veicolo ma segue la persona. Una singola targa può essere abbinata ad un solo veicolo. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle nuove disposizioni in merito alle procedure di annotazione nel Pubblico registro automobilistico
<b>Art. 12 Intestazione fittizia dei veicoli.</b>	Introduce il divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Se questo accade, il veicolo è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA.
<b>Art. 13 Duplicato della carta di circolazione</b>	Le procedure per il duplicato si applicano anche in caso di duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.
<b>Art. 14 Circolazione di ciclomotori alterati.</b>	Aumento delle sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore ai 45 km/h consentiti. La sanzione passa da 78- 311 euro a 1000-4000. Chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti, è soggetto alla sanzione pecuniaria <b>da 779 a 3.119 euro</b> a fronte degli attuali 78-311. Per chi circola con ciclomotori modificati è prevista la sanzione <b>da 389 a 1556.</b> ( <i>Inasprimento introdotto per fronteggiare i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato le minicar</i> ).
<b>Art. 15 Circolazione delle macchine agricole.</b>	Aumenta la validità temporale da 1 a 2 anni dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali.
<b>Art. 16 Guida accompagnata.</b>	Per i giovani che hanno compiuto 17 anni e sono titolari di patente A è consentita la

	guida accompagnata da un tutore in possesso di patente B da almeno 10 anni. Come condizioni per l'espletamento sono previste un'autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e l'effettuazione di un corso pratico di guida di almeno 10 ore (da diversificare tra la guida in autostrada o su strade extraurbane e la guida in condizioni di visione notturna) da svolgere presso un'autoscuola.
<b>Art. 17 Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.</b>	Oltre all'esame teorico è prevista la prova pratica di guida del ciclomotore. <b>La prova pratica sarà adottata a partire dal 19 gennaio 2011, data entro la quale deve essere recepita la direttiva comunitaria in materia di patenti.</b>
<b>Art. 18 Guida dei neopatentati.</b>	Si innalza il limite di potenza specifica, riferita alla tara, dagli attuali 50 kw/t a 55 kw/t. Questa disposizione non è mai entrata in vigore.
<b>Art. 19 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida</b>	Non possono ottenere la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, ed il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche coloro che hanno subito l'applicazione del provvedimento di divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore della durata di 2 anni massimo.
<b>Art. 20 Esami di idoneità alla guida e autoscuole.</b>	Obbligo di effettuare esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana ed in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola. Innalzamento dei requisiti professionali per titolari e gestori di autoscuole; obbligo per le autoscuole di svolgere formazione per tutte le categorie di patenti.
<b>Art. 21 Procedure di rinnovo della validità della patente di guida.</b>	In luogo dell'invio del tagliando adesivo da apporre sulla patente si dispone il rilascio di un duplicato.
<b>Art. 22 Patente a punti.</b>	Modifica della tabella dei punti-patente per superamento dei limiti di velocità e per l'attività di autotrasporto. Sono previsti corsi di guida sicura che potranno far recuperare fino ad un massimo di 5 punti.
<b>Art. 23 Accertamenti fisici e psichici per il rilascio della patente.</b>	Più severità nella procedura di revisione della patente. Ai fini dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato deve

	esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
<b>Art. 24 Patenti rilasciate da uno stato estero.</b>	E' esteso a tutti i guidatori esteri il sistema della decurtazione dei punti.
<b>Art. 25 Limiti di velocità</b>	I proventi delle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità sono divisi al 50 % tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. Gli enti destinano le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali degli impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. <b>I mezzi tecnici di controllo della velocità, fuori dei centri abitati, non possono essere posizionati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.</b>
<b>Art. 26 Illuminazione dei veicoli</b>	Obbligo di uso delle luci di posizione anche nei centri abitati per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli.
<b>Art. 27 Sosta dei veicoli</b>	Abroga il divieto di tenere il motore acceso durante la fermata, al fine di mantenere in funzione l'aria condizionata. Il divieto resta in vigore solo per la sosta. <i>(È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di appositi parcheggi. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali).</i> <b>La previsione è stata abrogata.</b>
<b>Art. 28 Trasporto di persone o cose su veicoli a due ruote</b>	<b>Si propone la soppressione dell'articolo</b> <i>(Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa di settore. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di</i>

	velocità, se superiori a 60 km/h.)
<b>Art. 29 Casco protettivo per i veicoli a due ruote e cinture di sicurezza.</b>	(E' previsto l'obbligo del casco per i ciclisti di età non superiore ai 14 anni.) <b>Si propone la soppressione solo di questa parte.</b> I ciclisti in genere devono indossare un giubbotto retroriflettente nelle ore notturne, fuori dei centri abitati e nelle gallerie. E' introdotto l'obbligo delle cinture di sicurezza per le minicar.
<b>Art. 30 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida</b>	L'obbligo è esteso anche per la guida dei ciclomotori.
<b>Art. 31 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.</b>	Modifica la disciplina relativa ai periodi di guida e inasprisce le sanzioni in caso di violazioni.
<b>Art. 32 Mezzi di soccorso per animali e incidenti con danni ad animali</b>	Sono equiparate le ambulanze per uso umano a quelle per il soccorso animale. E' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1559 nel caso di omissione di soccorso ad un animale coinvolto in un incidente.
<b>Art. 33 Possesso dei documenti di guida</b>	Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
<b>Art. 34 Guida sotto l'effetto di alcol e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</b>	Depenalizzazione della guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro: sanzione amministrativa al posto dell'attuale ammenda. Inasprimento di sanzioni in generale. Si introduce la possibilità della sostituzione della pena detentiva con quella di lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Per alcune categorie di persone è introdotto il principio di divieto assoluto di assunzione di alcolici prima di porsi alla guida: i giovani da 18 a 21 anni, i neopatentati nei primi 3 anni dopo il conseguimento della patente, i conducenti adibiti al trasporto di persone o cose. Si ha un ritardo nel conseguimento della patente B per il minore di anni 18 che è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.
<b>Art. 35 Attraversamenti pedonali</b>	E' introdotto l'obbligo per i conducenti di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori. I conducenti devono altresì

	dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.
<b>Art. 36 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie</b>	Aumento della sanzione di un terzo quando la violazione è commessa dopo ( <i>le ore 22 <b>sostituito con dopo le 2 e prima delle 6</b></i> ) anche per le sanzioni previste in caso di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.
<b>Art. 37 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni</b>	Il verbale di contestazione può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione oltre alle eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedano che vi siano inserite.
<b>Art. 38 Notificazione delle violazioni</b>	Sono ridotti da 150 a <b>90</b> ( <i>60 modifica del Senato</i> ) i termini di notificazione del verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada. Introduzione di un'ulteriore notificazione del verbale contestato immediatamente al trasgressore entro un termine di <b>100</b> ( <i>90 modifica del Senato</i> ) giorni. <b>Si introduce una nuova previsione: a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di 90 e 100 giorni sono ridotti rispettivamente a 60 e 90 giorni.</b>
<b>Art 39 Autotrasportatori esteri</b>	Qualora gli sia contestata una violazione al codice della strada devono versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria, in alternativa è disposto il fermo amministrativo del veicolo.
<b>Art 40 Rateazione delle sanzioni pecuniarie.</b>	Nel caso di una o più sanzioni accertate con lo stesso verbale, di importo superiore ai <b>150 euro</b> ( <i>200 approvazione del Senato</i> ) si può chiedere la rateazione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate se l'importo non supera i 2000 euro. Oltre e fino a 5000 si può pagare in 24 rate, oltre in 60 rate. L'agevolazione è a favore delle persone disagiate, con reddito non superiore a 10.628,16.
<b>Art. 41 Ricorso al giudice di pace</b>	Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria,

	all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico. (La previsione della riduzione del termine del ricorso al GdP da 60 gg. a 30 è stata soppressa)
<b>Art. 42 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie</b>	Si amplia la quota dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato da assegnare per migliorare la segnaletica e per intensificare i controlli. <b>Sono ridotte le percentuali dei proventi approvate dal Senato.</b>
<b>Art. 43 Destinazione dei veicoli confiscati</b>	I veicoli, a seguito di confisca, sono destinati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, per finalità legate alla sicurezza nella circolazione stradale. I veicoli possono essere assegnati anche ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
<b>Art. 44 Sospensione della patente</b>	Il conducente a cui è stata ritirata la patente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie, non oltre 3 ore e per motivi di lavoro o per le agevolazioni di cui alla L. 104/92. La sospensione aumenta di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida. Per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal conseguimento della patente a cui seguano l'applicazione della sospensione della patente, il termine di sospensione è aumentato di un terzo o raddoppiato in caso di reiterazione.
<b>Art. 45 Revoca e ritiro della patente</b>	Ritiro immediato della patente. Aumento da 1 a 2 anni del periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente. Se la revoca della patente è avvenuta per violazioni alla disciplina della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si può conseguire la patente dopo 3 anni. I soggetti a cui è stata ritirata la patente di guida non possono conseguire il certificato per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli (quindi non possono neanche condurre una minicar) Oltre alla revoca della patente l'accertamento dello stato di ebbrezza costituisce giusta causa per il licenziamento del conducente di veicoli

	<p>per trasporto di persone o cose. Nelle ipotesi in cui è disposta la revoca, la sospensione o il ritiro della patente di guida, se l'infrazione è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida.</p>
<b>Art. 46 Confisca e fermo del veicolo in conseguenza di ipotesi di reato</b>	<p>Sono introdotte nuove procedure</p>
	<p><b>E' inserito un nuovo articolo (46 bis) di modifica dell'art 230 CdS con cui si semplificano le competenze in materia di adozione dei programmi in tema di educazione stradale:</b> <b>il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e dei trasporti, e dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del amre, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone i programmi di cui all'art 230 CdS.</b></p>
<b>Art. 47 Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale</b>	<p>Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale con funzioni di coordinamento delle attività finalizzate alla sicurezza stradale. Il Comitato promuove anche il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge.</p>
<b>Art. 48 Enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade.</b>	<p>Questi enti, ove si registri sulle strade di loro competenza un alto tasso di incidentalità hanno l'obbligo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<b>Art. 49 Classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale</b>	<p>Le modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi. Si procede su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente</p>



	per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
<b>Art. 50 Casco elettronico e scatola nera</b>	Il Ministro delle infrastrutture può emanare direttive per l'adozione del casco elettronico per conducenti e passeggeri di motoveicoli e ciclomotori e per fornire di scatola nera i veicoli di maggiori dimensioni.
<b>Art. 51 Autotrasportatori</b>	Per l'esercizio dell'attività professionale è prevista una certificazione obbligatoria per gli autotrasportatori che accerti il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il non abuso di sostanze alcoliche.
<b>Art. 52 Attività di autotrasportatore</b>	Sono previsti maggiori controlli
<b>Art. 53 Cabotaggio stradale</b>	Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 15000 euro in caso di cabotaggio effettuato in violazione della normativa comunitaria.
<b>Art. 54 Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool</b>	Nelle aree di servizio delle autostrade è vietata la somministrazione delle bevande superalcoliche e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore <b>6</b> ( <i>7</i> <i>approvazione del Senato</i> ) La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. Inoltre è vietata la vendita per asporto delle bevande supalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
<b>Art. 55 Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne</b>	Presso le uscite dei locali è possibile trovare un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Il sindaco può autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di dieci volte nell'arco di un anno. <b>E' proposta la modifica: per tutti gli esercizi pubblici di intrattenimento, divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 del mattino. Sanzione amministrativa da 5.000a 20.000 e sospensione della licenza in caso di effettuazione di due violazioni in un biennio.</b>
<b>Art. 56 Prodotti farmaceutici</b>	Prevede che sui farmaci pericolosi per la guida ci siano indicati dei segni chiari e

	ben visibili.
<b>Art. 57 Dati relativi all'incidentalità stradale</b>	Ferme restando le competenze dell'ISTAT e dell'ACI con decreto del Ministro delle infrastrutture sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle forze dell'ordine ed agli enti locali. (Il potenziamento del servizio Isoradio e CISS mediante lo stanziamento di 15 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 è stato soppresso).
<b>Art. 58 Misure alternative alla pena detentiva</b>	Si può chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza. Da preferire i servizi sociali che esercitano attività e assistenza presso le vittime dei sinistri stradali.
<b>Art. 59 Contrassegni su veicoli di persone invalide</b>	Si tutelano maggiormente i dati personali della persona interessata.
<b>Art. 60 Permesso di guida provvisorio</b>	Coloro che si sottopongono a visita medica per il rinnovo della patente possono ottenere dalla Motorizzazione un permesso provvisorio di guida che consentirà di superare i ritardi della procedura. Non possono ottenerlo coloro che hanno violato le norme sulla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti.
<b>Art. 61 Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili</b>	Si prevede lo stanziamento di 1.200.000 euro per il 2010 e in 3 milioni di euro a decorrere dal 2011.
<b>Art. 62 Impianti semaforici intelligenti</b>	E' demandato ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di omologazione dei "semafori intelligenti" che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci.
<b>Art. 63 accertamento delle violazioni da parte degli enti locali</b>	L'accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali può essere effettuato soltanto con strumenti di proprietà o acquisiti con locazione finanziaria e mediante personale appartenente ai corpi di polizia locale. Non è più possibile ricorrere all'appalto a soggetti privati di attività di accertamento delle violazioni